

COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Prot.n. 1938

ORDINANZA N. 06 DEL 20 MARZO 2009

IL SINDACO

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, anche a seguito del verificarsi di episodi di aggressione alle persone, da parte di cani mal custoditi, che recepiscano l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 gennaio 2008 "*Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*", e in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia;

Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008 "*Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina*", che prevede di eseguire in maniera contestuale l'identificazione e registrazione della popolazione canina attraverso applicazione di microchip;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi e che può provocare problemi per la salute pubblica, per la incolumità personale oltre che pericolo per la circolazione stradale;

Ritenuta, altresì, la necessità di emanare disposizioni atte ad assicurare una compiuta applicazione della normativa concernente, l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine di poter svolgere un efficace controllo e quindi, arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani che alimenta il randagismo da ricondurre all'incuria, da parte dei proprietari e/o conduttori dei cani, nella custodia degli stessi;

Ravvisata la necessità di unificare in un solo atto, regole connesse alle problematiche suddette, sulla base delle leggi vigenti in materia;


Considerato che è necessario disciplinare la materia a tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente, nell'ottica di una corretta convivenza fra gli esseri umani e gli animali;

-che il perseguimento di tale obiettivo implica il riconoscimento alle specie animali del diritto di un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche;

Atteso che il Sindaco in base alle leggi vigenti in materia esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale vigilando a mezzo degli Organi competenti sui maltrattamenti, atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi;

-che la verifica delle condizioni di tutela e di benessere degli animali compete al Personale del Servizio Veterinario della A.S.L.;

Ritenuto che è indispensabile affrontare il problema puntando l'attenzione sulla salvaguardia della pubblica igiene e sulla creazione di un



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

corretto rapporto uomo-animale-ambiente, garantendo agli animali catturati le condizioni di vita appropriate alla loro dignità di esseri viventi e, in ogni caso, i necessari interventi di cura e protezione; ciò anche al fine di evitare che il fenomeno del randagismo assuma dimensioni tali da determinare un concreto pericolo per la salute pubblica, potendo costituire mezzo di diffusione di malattie a carattere zoonistico (leishmaniosi, leptospirosi, rickettsiosi, echinococcosi, scabbia etc) e per l'incolumità dei cittadini (aggressioni e morsicature, intralcio alla circolazione dei veicoli urbani etc);

Ritenuto, quindi, di dover adottare provvedimenti contingibili e urgenti idonei a contenere le nascite della popolazione canina vagante con lo scopo di una sua conseguente e progressiva diminuzione sul territorio;

Visto il D.P.R. n°320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto il D.M. 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento di cani randagi";

Vista la Legge 14/08/1991 n.281;

Visto gli artt.50 e 54 del D.L.vo 267/2000;

Visto l'art.7 bis comma 1bis del D.L.vo 267/2000;

Vista la Legge Regionale 16/2001;

Considerato che le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche;


ORDINA


Art. 1- divieti

1. Sono vietati :

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività' dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco dell'articolo 4 seguente;
- c) qualsiasi operazione di selezione o d'incrocio tra razze di cani, con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi, diversi da quelli curativi, in particolare: il taglio delle orecchie; la recisione delle corde vocali; il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia comunque, il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
- f) l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani. Tale strumentazione procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;

2. E' fatto divieto di acquistare, possedere o detenere, cani di cui all'art.4 o di cui all'art.3 comma 1:





COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art.2 della legge 20 luglio 2004, n.189;
- e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabili per infermità.

Art. 2 – Obblighi

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art.83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, con esclusione dei cani guida per non vedenti o non udenti, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto;

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco dell'art.4, devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art.4, ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone;

4. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art.4 deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art.4, che non sia in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.

6. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 3 - Monitoraggio e rieducazione

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

2. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale tiene aggiornato un archivio dei cani morsicatori, dei cani con aggressività non controllata rilevati e dei cani di cui all'art.4, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela dell'incolumità pubblica, stabilendo inoltre:

- a) i criteri per la classificazione del rischio e le modalità di rilevazione e monitoraggio dei cani potenzialmente pericolosi dell'art.4 avvalendosi eventualmente degli archivi dell'anagrafe canina;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
- c) l'obbligo della stipulazione di assicurazione per i proprietari di cani di cui al comma 1, e ulteriori prescrizioni e misure per limitare il rischio di morsicature.

Art. 4 - Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.




Art. 5- identificazione e registrazione

1. Il proprietario o il detentore di un cane, che non sia già identificato mediante tatuaggio leggibile e, già iscritto all'anagrafe canina in conformità alla legge regionale vigente, deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.

2. Il proprietario/detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina entro un mese dalla data in vigore della presente ordinanza.

3. Il proprietario o detentore di cani già identificati (con microchip o tatuaggio) ma non ancora registrati, è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro un mese dalla data in vigore della presente ordinanza.

4. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, e di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Art. 6- rimozione delle feci

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, con esclusione di soggetti non vedenti, nell'accompagnamento degli stessi su strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a) di munirsi, di paletta o altra idonea attrezzatura, da esibire su richiesta per l'eventuale raccolta delle deiezioni canine;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane, facendo uso dei suddetti strumenti;
- c) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi.

A V V E R T E

che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve e impregiudicate l'applicazione di sanzioni anche penali, previste in normative specifiche, vedansi in particolare le sanzioni previste dalla legge quadro e legge regionale sulla mancata iscrizione all'anagrafe canina ed effettuazione del tatuaggio, *la violazione di cui al comma 1 lett. d)-e)-f) sono di natura penale art.544TER del C.P., la violazione del comma 2 lett. a)-b)-c)-d)-e) comporta la sanzione aggiuntiva della perdita di proprietà del cane dovrà essere ceduta ad altra persona con idonei requisiti o presa in carico, tramite cessione all'Anagrafe Canina, dall'Amministrazione competente, sarà inflitta una sanzione amministrativa da un minimo di € 25 (venticinque) a un massimo di € 500 (cinquecento) secondo le procedure della legge 03/2003 e s.m.i.*

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua compiuta pubblicazione.

Sono abrogate le disposizioni emanate con precedenti Ordinanze che dovessero risultare in contrasto con la presente che, non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e vigili del fuoco.

MANDA LA PRESENTE ORDINANZA:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Capaccio;
- Al Servizio Veterinario della ASL SA3 – Distretto sanitario di Capaccio;
- Al Comando di Polizia Municipale che deve dotarsi di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile;
- Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Capaccio, affinché curino il rigoroso rispetto della presente ordinanza e applichino, in via autonoma, a carico dei trasgressori, le previste sanzioni.

Dalla Residenza Municipale, li 20 Marzo 2009



IL SINDACO
- Lorenzo FRAIESE -